

FAQ TARI 2025

Come viene recapitato l'avviso di pagamento TARI 2025?

L'avviso di pagamento viene spedito mediante posta ordinaria all'indirizzo di residenza o al diverso indirizzo dove il cittadino abbia richiesto di ricevere la documentazione.

Nel mese di maggio sono state inviate le prime due rate di acconto, pari al 70% del dovuto calcolato con le tariffe 2024. Seguirà l'invio di ulteriore bollettazione contenente l'ultima rata a saldo e conguaglio, calcolata con le tariffe 2025.

E' possibile richiedere di ricevere l'avviso di pagamento nella casella di posta elettronica ordinaria o certificata.

Per quei contribuenti, dotati di PEC, per i quali l'ente disponga di tale informazione mediante l'accesso a pubblici registri, l'avviso viene recapitato mediante posta elettronica certificata senza necessità di apposita richiesta.

E' possibile, in ogni caso, richiedere di ricevere l'avviso di pagamento nella casella di posta elettronica ordinaria o certificata, mediante invio di una richiesta sottoscritta con firma digitale, o autografa, con allegato un documento d'identità, inviando una mail all'indirizzo protocollo@comune.rosignano.livorno.it oppure via pec all'indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it con il seguente testo:

“Il sottoscritto _____ (intestatario dell'utenza), nato il _____ a _____ Codice Fiscale _____, chiede l'invio delle prossime informative di pagamento TARI in formato elettronico con recapito telematico al seguente indirizzo mail _____ (oppure al seguente indirizzo Pec _____)”.

In caso di attivazione di consegna telematica, l'avviso cartaceo non verrà più spedito.

Quando vengono recapitati gli avvisi di pagamento TARI 2025?

Gli avvisi di pagamento sono stati inviati almeno un mese prima della scadenza. Tuttavia la loro consegna può avvenire per scaglioni. E' pertanto normale che alcuni cittadini abbiano già ricevuto l'avviso mentre altri lo riceveranno in prossimità della scadenza.

Cosa fare se non si riceve l'avviso di pagamento entro la scadenza?

Ai sensi del Regolamento TARI, in caso di ritardato recapito, è possibile eseguire il versamento del dovuto senza sanzioni entro 30 giorni dalla scadenza.

L'utente in questo caso deve richiedere il modello di pagamento unicamente al seguente indirizzo: tributi@comune.rosignano.livorno.it

Cosa fare in caso di smarrimento dell'avviso di pagamento?

L'utente deve richiedere il modello di pagamento unicamente al seguente indirizzo: tributi@comune.rosignano.livorno.it

Cosa fare se non si è mai ricevuto l'avviso di pagamento?

Se non si è mai ricevuto l'avviso di pagamento è probabile che non sia stata presentata la dichiarazione di nuova occupazione. In tal caso scaricare il modello di denuncia di nuova occupazione TARI dal sito internet ed inviarlo all'ufficio come specificato nel relativo procedimento.

Per le utenze domestiche il modello è reperibile al link https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio5_modulistica_0_835.html

Per le utenze non domestiche il modello è reperibile al link https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio5_modulistica_0_836.html

L'utente, in caso di denuncia tardiva, può comunque usufruire della sanzione ridotta per ravvedimento operoso prevista nel Regolamento Generale delle Entrate (20% del tributo dovuto, anziché 100% del tributo dovuto applicata in caso di accertamenti d'ufficio)

Quali sono le scadenze e come sono calcolate le rate?

La delibera CC n. 45 del 27/03/2025 ha previsto le seguenti rate:

- 1° rata: 31 maggio 2025 (in misura del 35% del dovuto, parametrato sulla tariffa 2024);
- 2° rata: 31 luglio 2025 (in misura del 35% del dovuto, parametrato sulla tariffa 2024);
- 3° rata: 2 DICEMBRE 2025 (pari al congruaglio dell'importo dovuto con riferimento all'intero anno determinato sulla base della tariffa 2025 con applicazione del bonus sociale TARI, detratti gli acconti già versati, sulla quale verrà, altresì imputata, la componente perequativa di futura istituzione da parte di ARERA (D.P.C.M. n. 24/2025);

Perché non è stato allegato il modello di pagamento per la rata unica?

Il D.L. n. 34/2019 ha previsto che le rate anteriori al 1° dicembre si calcolano con le tariffe dell'anno precedente, le rate successive si calcolano con le tariffe dell'anno in corso.

Trattandosi di tariffe diverse, dovranno essere eseguiti due calcoli distinti.

Non è, quindi, possibile la stampa di un unico modello F24, contenente l'importo totale.

E' possibile effettuare il versamento della rata unica utilizzando tutti e tre i modelli F24 allegati

ATTENZIONE!!! In caso di pagamento telematico in unica soluzione è necessario eseguire tre versamenti distinti. L'esecuzione di un unico versamento con la somma dell'importo totale dovuto genera difficoltà nell'aggancio automatico dei pagamenti.

ATTENZIONE!!! Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso le tabaccherie autorizzate è necessario fornire il Codice Fiscale dell'intestatario della bolletta, altrimenti il pagamento non verrà collegato automaticamente.

Cosa fare se si riceve un avviso intestato ad un soggetto deceduto, recapitato al contribuente in qualità di erede

Non è possibile mantenere l'utenza attiva a nome di un deceduto. Contattare l'ufficio per effettuare la voltura dell'utenza

Cosa fare se l'avviso di pagamento riporta l'indicazione di eventuali insoluti

La bolletta che verrà inviata a saldo conterrà anche l'indicazione di eventuali pagamenti ordinari non eseguiti negli anni precedenti.

In tal caso, per ricevere i modelli di pagamento relativi, oltre ai recapiti indicati nell'avviso stesso, è possibile inviare una mail a tributi@comune.rosignano.livorno.it oppure telefonare al n. 0586/724248 (dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00).

Se il versamento è stato eseguito, il contribuente deve inviare all'indirizzo tributi@comune.rosignano.livorno.it copia della ricevuta di pagamento e della distinta dell'operazione nella quale sia evidenziato l'ente di destinazione del pagamento. E' probabile, infatti, che il versamento sia stato riversato nelle casse di un altro ente per errore di digitazione del codice ente (Comune di Rosignano Marittimo H570).

Se, invece, si è realmente in ritardo con il pagamento si consiglia di effettuarlo prima possibile per evitare l'addebito di costi aggiuntivi per sanzioni, interessi e spese postali.

La mancata segnalazione di insoluti non impedisce l'esistenza di eventuali avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni ed interessi, già notificati al contribuente.

Cosa fare se l'avviso di pagamento riporta eventuali importi non corretti

Se la situazione indicata nell'avviso di pagamento, non corrisponde alla propria posizione TARI (ad esempio per cambio di residenza, cessazione dell'occupazione, trasferimento, variazione della superficie occupata, ecc.) è necessario che il contribuente provveda ad aggiornare la propria posizione mediante presentazione della relativa dichiarazione, reperibile sul sito internet istituzionale. L'ufficio, previa verifica di quanto dichiarato procederà al ricalcolo del tributo se dovuto.

Per le utenze domestiche il modello è reperibile al link https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio5_modulistica_0_835.html

Per le utenze non domestiche il modello è reperibile al link https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio5_modulistica_0_836.html

Compilare i modelli sopra indicati e trasmetterli all'ufficio all'indirizzo tributi@comune.rosignano.livorno.it

Come vengono calcolati i componenti del nucleo familiare per le abitazioni tenute a disposizione?

Il numero dei componenti per le abitazioni tenute a disposizione (da persone residenti e non) è calcolato in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, il numero degli occupanti viene stabilito con stima forfettaria in base alla superficie dichiarata:

Superficie (metri quadrati)	Numero occupanti presunto
Fino a 40	1
Fino a 65	2
Fino a 90	3
Fino a 115	4
Fino a 140	5
Oltre 140	6

Nella bolletta sono riportate le voci UR 1 e UR 2. Di che cosa si tratta?

La deliberazione dell'Autorità di Regolazione dell'Energia Rifiuti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. In particolare si tratta di:

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in € 0,10 per utenza per anno
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in € 1,50 per utenza per anno

Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza (intesa come punto di raccolta) e per ciascun anno (dal 2024). L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.

Che cosa è il tributo ex art. 19 del D. Lgs. 504/1992 (TEFA) e come viene calcolato?

Il tributo TEFA istituito dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 è riscosso con la TARI e riversato alla Provincia di Livorno per l'esercizio delle funzioni amministrative, di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, del rilevamento, della disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo che essa svolge. Si applica nella misura del 5% del tributo dovuto.

Ci sono agevolazioni per il compostaggio domestico?

E' prevista la riduzione del 20% della quota variabile con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza che dovrà essere corredata da copia della ricevuta della consegna del compostore da parte di REA.

Sono previste agevolazioni TARI per grave disagio economico sociale?

Sì, è possibile presentare domanda di riduzione o esenzione della TARI, legata all'indicatore ISEE del nucleo familiare.

In particolare, la delibera CC n. 45/2025 ha previsto:

- esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 6.550,00;
- riduzione del 60% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 6.550,00 fino ad € 7.550,00;
- riduzione del 30% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 7.550,00 fino ad € 8.550,00.

Il relativo procedimento è reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Quando devo presentare modello per l'agevolazione ISEE?

Coloro che hanno già presentato la richiesta di esenzione per l'annualità 2023 o per l'anno 2024, ***ed i requisiti prescritti sussistono anche per il 2025***, non devono ripresentare la domanda ma entro il 30 settembre devono essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità.

In caso di esenzione, la bolletta con importo a zero non viene recapitata.

In caso di riduzione la bolletta viene recapitata, decurtata delle riduzioni spettanti (30% o 60%).

Soltanto coloro che non avessero presentato domanda di agevolazione a partire dall'anno 2022, debbono provvedere a presentare istanza entro il 30 settembre 2025 se in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità, di importo inferiore ad € 8.550,00.

In questo caso, la domanda presentata tardivamente non consente il riconoscimento dell'agevolazione TARI.

I contribuenti che presentano nuova domanda di agevolazione per l'anno 2025, con indicatore ISEE inferiore ad € 7.550,00, possono sospendere il versamento del tributo, fino alla definizione dell'istruttoria, e ad eventuale diversa comunicazione dell'U.O. Gestione Entrate.

I contribuenti che presentano nuova domanda di agevolazione per l'anno 2025, con indicatore ISEE superiore ad € 7.550,00 ma inferiore ad € 8.550,00, possono sospendere il versamento della seconda e della terza rata del tributo, fino alla definizione dell'istruttoria, e a diversa comunicazione dell'U.O. Gestione Entrate.

Con il DPCM 13.03.2025 è stata disposta l'entrata in vigore del BONUS SOCIALE RIFIUTI previsto dall'art. 57 bis DL 14/2019.

Il bonus entra in vigore il 1° gennaio 2025 e consiste in una riduzione pari al 25% a favore delle utenze domestiche con ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) limitatamente ad una sola utenza.

Per la copertura del bonus è stata introdotta nella deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF un'ulteriore componente perequativa (UR3), al momento fissata in € 6,00 a carico di tutte le utenze, che l'autorità si riserva di regolamentare successivamente.

In attesa di ulteriori chiarimenti circa il funzionamento del Bonus sociale TARI e della componente perequativa UR3, gli stessi non sono stati conteggiati nella bolletta di acconto 2025.

Ho presentato modello agevolazione ISEE 2025. Come faccio a sapere se l'istanza è stata accolta?

Entro fine anno verrà pubblicata una graduatoria con i numeri di protocollo di presentazione delle istanze (non verranno pubblicati dati personali per motivi di privacy). Chi ha presentato domanda può contattare l'ufficio a partire da metà novembre

Sono proprietario di un immobile vuoto, devo pagare la TARI?

Solo se l'immobile è vuoto, privo di mobili, arredi e attrezzature e privo di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. acqua ed elettricità) non è soggetto alla tassa sui rifiuti.

Tale circostanza deve essere dichiarata e confermata da idonea documentazione e vige per il periodo nel quale sussistono le suddette condizioni.

In assenza di sussistenza delle condizioni sopra esposte e di relativa dichiarazione la TARI va pagata.

Ho preso la residenza in una nuova abitazione, devo compilare la dichiarazione di iscrizione ai fini TARI?

Sì, l'iscrizione anagrafica nel Comune di Rosignano M.mo **non** equivale a denuncia di nuova occupazione ai fini TARI.

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet è possibile scaricare il modello di dichiarazione e reperire ogni utile informazione.

Ho aperto una nuova attività economica, devo compilare la dichiarazione di iscrizione ai fini TARI?

Sì, è necessario che per le nuove occupazioni le utenze non domestiche provvedano ad effettuare denuncia di nuova occupazione ai fini TARI.

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet è possibile scaricare il modello di dichiarazione e reperire ogni utile informazione.

Sto cercando di contattare l'ufficio telefonicamente ma trovo sempre occupato

Gli operatori TARI sono a disposizione dell'utenza nell'orario di ricevimento telefonico (dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00), ai numeri indicati in bolletta (0586/724248 e numero verde 800778317).

Tuttavia, a causa dell'elevato numero di telefonate ricevute, è probabile che, i telefoni risultino occupati, soprattutto nella prima fase di consegna delle bollette.

Si consiglia di ritentare, o in alternativa di inviare una mail a tributi@comune.rosignano.livorno.it

Si ricorda, in ogni caso, al contribuente che in caso di recapito tardivo della bolletta il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza senza sanzioni.

Ho inviato una mail all'ufficio ma non ho ancora ricevuto risposta

Gli operatori TARI sono a disposizione dell'utenza. Tuttavia a causa dell'elevato numero di messaggi di posta elettronica ricevuti, è probabile che sia necessario attendere alcuni giorni prima di ottenere una risposta, soprattutto nella prima fase di consegna delle bollette.

Si assicura che le mail saranno prese tutte in carico e che gli operatori provvederanno a rispondere seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Si prega, pertanto, l'utenza di non inviare successive e ripetute mail di sollecito, che hanno l'unico effetto di appesantire la posta ricevuta

Cosa fare per ritirare il kit del servizio PAP, o per altre informazioni in merito all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti ?

Per tali informazioni è necessario rivolgersi a Rea s.p.a. all'indirizzo numeroverde@reaspa.it oppure chiamare il numero verde 800517692 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

In ogni caso, l'attivazione o il mantenimento del servizio Porta a Porta è connesso alla corretta iscrizione nella banca comunale dati della TARI. Si consiglia di presentarsi per il ritiro del kit, muniti di copia di una bolletta TARI, o di copia della dichiarazione di iscrizione.

L'intermediario di pagamento non accetta il modello F24 allegato alla bollettazione

Si precisa che i modelli F24 sono redatti in conformità alle disposizioni normative in materia (risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E/2014, risoluzione Agenzia Entrate n. 5/E/2021).

Eventuali mancate accettazione dei modelli non sono riferibili ad errori dell'ente.

In caso di mancata accettazione dei modelli da parte degli intermediari è possibile tentare di utilizzare i modelli F24 allegati, eliminando i dati presenti nei campi "acconto", "saldo", "numero immobili".